



# Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - onlus

## STATUTO

### “ASSOCIAZIONE BAMBINI E GIOVANI CON EMOFILIA E ALTRE COAGULOPATIE”

#### ART. 1

*(Denominazione e sede)*

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: “**ASSOCIAZIONE BAMBINI E GIOVANI CON EMOFILIA E ALTRE COAGULOPATIE**” con sede in Padova.
2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

#### ART. 2

*(Finalità)*

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale ed è ispirata a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosa dei diritti inviolabili della persona.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono quelle di contribuire e stimolare:
  - a) la ricerca scientifica nel campo dell'emofilia e delle coagulopatie;
  - b) la divulgazione e comunicazione delle problematiche connesse all'emofilia e alle coagulopatie anche attraverso iniziative aperte al pubblico di tipo culturale;
  - c) la promozione e l'organizzazione di iniziative conviviali e commerciali, senza scopo di lucro, ma a sostegno ed accompagnamento delle manifestazioni culturali (spettacoli musicali, teatrali, attività ricreative e d'intrattenimento);

- d) l'aggregazione sociale tra le famiglie, i bambini e i giovani affetti sia ai fini di un di una migliore *compliance* e adesione alla terapia sia ai fini di un miglioramento della qualità di vita;
- e) la formazione mediante corsi di addestramento all'infusione o auto-infusione dei concentrati della coagulazione;
- f) l'organizzazione di incontri, seminari e convegni a sfondo psicologico-sociale e medico;
- g) la promozione di un adeguato inserimento scolastico e sociale dei bambini e giovani affetti.

4. Nel raggiungimento di tali scopi, l'Associazione, può avvalersi del coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, enti ed istituzioni sia pubblici che privati e potrà utilizzare nell'attività promozionale e di divulgazione: libri, opuscoli, depliant, manifesti, audiovisivi, diapositive e materiale fotografico in generale, CD, DVD, inserzioni pubblicitarie su stampa radio e TV e qualsiasi altro mezzo adatto a tale fine.
5. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### ART. 3

*(Soci)*

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa nelle modalità previste dal regolamento. In base alle disposizioni di legge



## Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - onlus

675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

3. Ci sono 2 categorie di soci:

**ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

**benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### ART. 4

*(Diritti e doveri dei soci)*

1. I soci maggiorenni in regola con le quota annuale hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### ART. 5

*(Recesso ed esclusione del socio)*

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno può essere escluso dall'Associazione.
3. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote versate.

### ART. 6

*(Organi sociali)*

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - \* Assemblea dei soci;
  - \* Consiglio direttivo;
  - \* Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### ART. 7

*(Assemblea)*

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



## Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - onlus

### **ART. 8**

*(Compiti dell'Assemblea)*

1. L'assemblea deve:
  - \* approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - \* fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - \* determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - \* approvare l'eventuale regolamento interno;
  - \* deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  - \* eleggere il Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel regolamento;
  - \* deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **ART. 9**

*(Validità Assemblee)*

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria:
  - \* approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  - \* scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.

### **ART. 10**

*(Verbalizzazione)*

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

### **ART. 11**

*(Consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

### **ART. 12**

*(Presidente)*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

### **ART. 13**

*(Risorse economiche)*

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;



## Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - onlus

- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 16**

*(Disposizioni finali)*

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

### **ART. 14**

*(Rendiconto economico-finanziario)*

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 15**

*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

### **ART. 17**

*(Consorti /Coordinamenti)*

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

*Approvato il 4 gennaio 2015 dall'assemblea straordinaria dei soci svoltasi presso la sala riunioni del Parco Etnografico di Rubano, via Valli 2 - Bosco di Rubano (PD).*